

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

INDICE

TITOLO I: Consiglio Superiore

Art. 1: *Elezione, composizione e durata* Art. 2: *Attribuzioni e funzionamento*

Art. 3: Decadenza e dimissioni dei componenti

TITOLO II: Consiglio di Amministrazione

Art. 4: Composizione e durata

Art. 5: Attribuzioni e funzionamento

Art. 6: Decadenza e dimissioni dei componenti

Art. 7: Il Presidente della Fondazione

TITOLO III: Assemblea di partecipazione

Art. 8: *Composizione*Art. 9: *Funzionamento*

TITOLO IV: Revisore unico

Art. 10: Nomina

Art. 11: Funzionamento

TITOLO I: Consiglio superiore

Art. 1 Elezione, composizione e durata

- 1) Le elezioni del Consiglio superiore sono regolate dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione.
- 2) Il Consiglio superiore viene nominato dal Consiglio nazionale dell'Ordine nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva, in cui si svolge la elezione delle cariche istituzionali. Ne fanno parte di diritto le cariche istituzionali del Consiglio nazionale. I tre consiglieri elettivi vengono eletti per due terzi tra i Consiglieri nazionali e per un terzo tra i Partecipanti.
 - Il Consiglio superiore è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale.
- 3) Il Consiglio superiore resta in carica per cinque anni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale che lo ha eletto e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio superiore.
- 4) La carica di Consigliere superiore è incompatibile con quella di componente dei Consigli di Disciplina nazionale/territoriale e di Revisore dei Conti dell'Ordine e della Fondazione.

Art. 2 Attribuzioni e funzionamento

- 1) Le funzioni di indirizzo e di supervisione sull'attività della Fondazione assegnate al Consiglio superiore sono disciplinate dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione:
- stabilisce, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale;
- impartisce i conseguenti indirizzi al Consiglio di Amministrazione e supervisiona la loro attuazione;
- stabilisce, con le modalità di cui all'art. 10 dello statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne nomina i componenti di propria competenza, incluso il Presidente;
- approva regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione ed il Consiglio Superiore delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.
- 3) Il Consiglio superiore viene convocato dal Presidente nel mese di settembre di ogni anno, al fine di approvare le linee guida ed impartire i conseguenti indirizzi per l'attività che la Fondazione dovrà svolgere nell'anno successivo, in modo da consentirne la redazione ed approvazione del bilancio di previsione entro i termini statutari.

- 4) Il Consiglio superiore emana i Regolamenti interni, di funzionamento e di gestione contabile finanziaria della Fondazione e provvede alla loro revisione.
- 5) Tutte le attribuzioni delegabili del Consiglio superiore vengono svolte dal Presidente, in assenza di specifiche deleghe conferite ai propri componenti.

Art. 3 Decadenza e dimissioni dei componenti

- 1) Ogni componente il Consiglio superiore è tenuto a garantire un ruolo attivo e una partecipazione propositiva ed a concorrere alla determinazione delle decisioni da intraprendere mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze e capacità di valutazione. Al fine di garantire la piena funzionalità del Consiglio superiore, qualora un Consigliere rimanga assente per oltre tre sedute di Consiglio, viene richiamato formalmente, in via preventiva, dal Presidente del Consiglio superiore dopo averlo sentito. L'atto di contenere l'indicazione dei richiamo deve provvedimenti consequenziali a cui l'interessato va incontro nel caso di persistenza dell'assenza.
- 2) Se, nonostante il richiamo, il Consigliere rimane assente per una ulteriore seduta consiliare, il Presidente del Consiglio superiore propone al Consiglio di dichiararne la decadenza previa contestazione dell'addebito all'interessato.
- 3) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio superiore con deliberazione immediatamente esecutiva.
- 4) La deliberazione viene comunicata immediatamente al consigliere interessato e, contestualmente, all'organo che aveva provveduto alla nomina, per la successiva sostituzione.
- 5) Le dimissioni dei Consiglieri vanno presentate in forma scritta e inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al Consiglio superiore che le ratifica nella prima seduta utile e le trasmette al Consiglio nazionale dell'Ordine.
- 6) Il Consigliere decaduto o dimesso viene sostituito secondo le modalità previste dallo Statuto della Fondazione.

TITOLO II: Consiglio di Amministrazione

Art. 4 Composizione e durata

- 1) La composizione del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione ed è determinata con atto deliberativo del Consiglio superiore.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque componenti in possesso di capacità scientifiche e professionali tali da contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, scelti tra gli iscritti all'Albo degli Assistenti sociali e/o esperti in

- amministrazione aziendale. La maggioranza dei componenti viene eletta dal Consiglio superiore, compreso il Presidente, ed i restanti componenti dall'Assemblea di partecipazione.
- 3) I componenti il CdA non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi ed in caso di sostituzione il mandato del sostituto cessa unitamente a quello degli altri consiglieri.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni fino all'approvazione del conto consuntivo dell'ultimo esercizio di gestione del Consiglio Nazionale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 5) La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente dei Consigli di Disciplina nazionale/territoriale e di Revisore dei Conti dell'Ordine e della Fondazione.

Art. 5 Attribuzioni e funzionamento

- 1) Le funzioni assegnate al Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione e constano di tutte le attività gestionali necessarie al perseguimento delle finalità costitutive della Fondazione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con le limitazioni previste dallo statuto e nel rispetto delle norme regolamentari previste dall'Unione Europea e dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Nello specifico il CdA può:
- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni;
- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto della Fondazione e per l'organizzazione della Fondazione stessa;
- decidere l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, nominandone i componenti tra professionisti iscritti all'albo di elevata qualificazione ed esperienza e studiosi di materie giuridiche, economiche e di scienze sociali;
- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
- decidere sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- stabilire le forme, le modalità e la misura delle contribuzioni da parte dei Partecipanti;
- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione. Per le dismissioni patrimoniali di importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) il Consiglio di Amministrazione deve tuttavia chiedere il nulla osta del Consiglio Superiore;
- predisporre regolamenti rispettosi delle norme vigenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore e tenendo conto che il partecipante istituzionale è un ente pubblico;
- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;
- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di difensori, consulenti tecnici e procuratori alle liti.
- 2) Le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto della Fondazione ed eventuali compensi agli amministratori devono essere deliberati dal Consiglio superiore.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno bimestralmente e per ciascuna seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un altro componente con funzioni di Segretario, riportato nel libro dei verbali del CdA.
- 4) Le riunioni del CdA sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Alle sedute è invitato a partecipare anche il revisore dei conti. Per la validità delle sedute che si svolgono in video o audio conferenza è necessario che il Presidente ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo di svolgimento della riunione, che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno (con esclusione delle votazioni a scrutinio segreto), nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 6 Decadenza e dimissioni dei componenti

- 1) Ogni componente il Consiglio di Amministrazione è tenuto a garantire un ruolo attivo e una partecipazione propositiva ed a concorrere alla determinazione delle decisioni da intraprendere mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze e capacità di valutazione.
- 2) Al fine di garantire la piena funzionalità del Consiglio di Amministrazione, qualora un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione immediatamente esecutiva.
- 3) La deliberazione viene comunicata prontamente al consigliere interessato e, contestualmente, all'organo che aveva provveduto alla nomina, per la successiva sostituzione.
- 4) Le dimissioni dei Consiglieri vanno presentate in forma scritta e inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al Consiglio di Amministrazione che le ratifica nella prima seduta utile e le trasmette all'organo che aveva provveduto alla nomina, per la successiva sostituzione.

Art. 7 Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il rappresentante legale della stessa, ne presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita le attribuzioni conferitegli dall'art. 14 dello Statuto.

In particolare, spetta al Presidente:

- La firma degli atti della Fondazione di fronte ai terzi. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente delegati dallo stesso Consiglio ai sensi dell'art. 12 nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera;
- agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo mandato alle liti;
- dirige l'attività dell'Ente, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle linee guida concordate con il Consiglio Superiore;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

TITOLO III: Assemblea di partecipazione

Art. 8 Composizione

- 1) L'Assemblea di partecipazione é convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 20 dello Statuto. Un componente del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) L'Assemblea di partecipazione è composta da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Consiglio Superiore e tutti i Partecipanti, anche istituzionali, della Fondazione.
- 3) Non hanno diritto di voto, né in proprio, né in qualità di delegato o di delegante, i componenti del Consiglio Superiore e del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Partecipante istituzionale ha diritto di esprimere la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione del conto preventivo, del rendiconto e delle modifiche statutarie.
- 5) Gli altri Partecipanti hanno diritto di esprimere un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di contribuzione o dell'apporto effettuato a favore della Fondazione. Ciascuno dei soggetti con diritto di voto può farsi rappresentare nella Assemblea di partecipazione, con delega conferita per iscritto; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 9 Funzionamento

- Le riunioni dell'Assemblea di partecipazione sono convocate dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta elettronica semplice o certificata almeno dieci giorni prima della data della riunione.
- 2) Anche in assenza delle formalità di convocazione, l'Assemblea di partecipazione è validamente costituita se sono presenti tutti i suoi componenti. L'Assemblea di partecipazione è altresì convocata quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Superiore, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3) L'Assemblea di partecipazione delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, più della metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso, chi interviene in più vesti, previa opzione per la veste in cui partecipa, deve essere computato una sola volta nel quorum costitutivo e/o deliberativo, e può comunque esprimere un solo voto nell'Assemblea di partecipazione.
- 4) L'Assemblea di partecipazione:
 - approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo dell'esercizio successivo;
 - approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente.
 - Il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere consegnati al Revisore unico almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'Assemblea di partecipazione;
 - delibera le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti;
 - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni e nei limiti di cui all'art. 10;
 - nomina il Revisore unico;
 - nomina i liquidatori;
 - adempie a ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto.
- 5) Le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea di partecipazione vengono fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro vidimato dal Presidente della Fondazione; la funzione di segretario verbalizzante spetta ad un componente del Consiglio Amministrazione, in mancanza ad altro componente dell'Assemblea di partecipazione, designato a maggioranza dei presenti alla riunione, ovvero ad un Notaio. Ogni verbale è sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

TITOLO IV: Revisore unico

Art. 10

Nomina

- 1) Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di partecipazione fra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali.
- 2) Il Revisore unico esercita il controllo contabile sulla gestione della Fondazione e resta in carica fino all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del Consiglio Nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Può essere riconfermato una sola volta.
- 3) L'Assemblea di partecipazione assegna un compenso al Revisore unico, a cui spetta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

Art. 11 Funzionamento

Il Revisore assolve alle funzioni previste dall'art. 21 dello Statuto ed in particolare:

- 1) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione e può effettuare controlli sulla contabilità della Fondazione;
- predispone annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto ed un parere sul conto preventivo, da depositare presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione dei documenti da parte dell'Assemblea di partecipazione;
- 3) effettua le verifiche trimestrali della contabilità e della cassa della Fondazione, redigendone appositi verbali.